

## DOMANDE FREQUENTI RIGUARDO ALLA NUOVA PROCEDURA DI AUTOCERTIFICAZIONE

1. Riguardo ai **Rapporti di controllo di efficienza energetica** delle caldaie dobbiamo continuare ad utilizzare i modelli che abbiamo già acquistato? Si possono ritirare le etichette presso gli sportelli del RTI?

*Risposta*

I nuovi modelli saranno disponibili entro 30-40 giorni. Nel frattempo si possono utilizzare gli allegati G ed F, seguendo le procedure di ritiro utilizzate fino ad ora. La sostituzione di modelli e procedure avverrà gradualmente. Le etichette saranno disponibili entro la fine di giugno.

2. Riguardo ai gruppi frigo, agli scambiatori e ai cogeneratori quali sono i rapporti da utilizzare?

*Risposta*

Per gruppi frigo, scambiatori e cogeneratori si dovranno usare i modelli tipo 2, 3 e 4, che saranno consegnati presso i nostri sportelli informativi appena disponibili. Nel frattempo, solo per questa fase transitoria, **se è strettamente necessario**, si possono utilizzare i modelli ministeriali. Quando saranno disponibili i prepagati, si spillerà il modello ministeriale al prepagato.

3. Se in un abitazione sono presenti caldaia, climatizzatori (con potenza utile superiore a 12kW) e pompa di calore quanti libretti bisogna compilare?

*Risposta*

Il libretto di impianto è unico e vanno compilate le sezioni che servono a descrivere l'impianto. In questo caso vanno compilate la sezione caldaia e la sezione pompa di calore.

ATTENZIONE: se la pompa di calore è inferiore a 12 kW, anche se non è soggetta ai controlli, la sezione del libretto di impianto, va compilata ugualmente.

4. Nel caso di un ufficio o azienda se i climatizzatori sono presenti in stanze diverse le potenze si sommano? Deve essere compilato un rapporto di controllo di efficienza energetica per ogni climatizzatore?

*Risposta*

Ad oggi non sono chiare le disposizioni per gruppi frigo composti da più apparecchi al servizio di un'unica unità immobiliare. In pratica si debbono considerare impianti singoli: è come se nell'unità immobiliare ci fossero più impianti termici. Quindi se singolarmente non superano i 12 kW non sono soggetti a controllo, salvo gli obblighi di manutenzione e di registrazione sui libretti di impianto. Nel caso in cui superano 12 kW va compilato un modello prepagato per ogni apparecchio.

5. *Gli utenti che hanno la caldaia per la sola produzione di acqua calda sanitaria devono effettuare la certificazione?*

*Risposta*

La norma prevede che: *"non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate"* Quindi se al servizio di unità immobiliari ad uso residenziale, non essendo impianti termici, non sono soggetti all'autocertificazione, in caso contrario è soggetto ad autocertificazione purché superi i 10 kW di potenza utile.

6 *Per impianti esistenti prima del 01.06.2014 la compilazione del libretto di climatizzazione è a carico della Ditta o del responsabile dell'impianto (utente)?*

*Risposta*

La compilazione del libretto, per impianti esistenti, è a carico del responsabile, che può avvalersi della ditta.

7 *La legge parla di libretti di climatizzazione con numero identificativo, dove dobbiamo apporre tale numerazione?*

*Risposta*

Sul libretto si deve indicare il **"codice catasto"** (in alto), che coincide con il nostro **"codice impianto"**. Qualora un'abitazione sia dotata di più impianti soggetti a controllo, sul libretto vanno riportati tutti i codici impianto.

Es. abitazione con caldaia e condizionatori di potenza superiore a 12 kW, va messo sia il codice della caldaia sia il codice del gruppo frigo. I nuovi codici vanno acquisiti, come di prassi, chiamando gli uffici dell'organismo esterno.

8. *Possiamo compilare il libretto solo in formato digitale e rilasciarlo solo in caso di ispezioni (cit. art. 3 comma 7 del D.M. del 07.03.2014)?*

*Risposta*

La norma prevede che entro e non oltre il 15 ottobre 2014 i libretti siano stampati e messi a disposizione dell'utente.

9. *I nuovi libretti di impianto vanno compilati anche su vecchi impianti con solo una semplice "caldaietta" inferiore a 35kW senza alcun altro generatore di calore e o raffrescamento, oppure dalle nuove installazioni dal mese di Giugno 2014 in poi?*

*Risposta*

La norma prevede che tutti gli impianti (vecchi e nuovi) di tutte le tipologie (anche solo riscaldamento) siano dotati di libretto di impianto conforme al DM 10-02-2014. Il vecchio libretto va allegato al nuovo.

*10. Avendo ancora vecchi moduli seriali non li dovrei consegnare se non effettuo l'analisi di combustione? o devo aspettare i nuovi modelli?*

*Riposta*

Fino a quando non si avranno a disposizione i nuovi modelli la procedura sarà quella seguita fino ad oggi. Quindi i modelli G ed F si riconsegnano a prescindere dal controllo di combustione.

*11. Per quanto riguarda le analisi di combustione da effettuare ogni quattro anni come mi devo regolare con quelle effettuate nell'anno 2012? Le dovrei ri-effettuare nel 2016 ?*

*Riposta*

Per quanto riguarda il controllo di efficienza energetica, si deve effettuare partendo dalla data dell'ultimo controllo e sommando la periodicità prevista dal DPR 74/2013. Quindi per caldaie a metano di potenza inferiore a 35 kW va effettuato una volta ogni 4 anni a partire dall'ultimo controllo e, come correttamente indicato nella domanda, quelle effettuate nel 2012 vanno ri-effettuate nel 2016.

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo per l'effettuazione del controllo di efficienza energetica.

LA RICONSEGNA DEI **MODELLI PREPAGATI** (RCTEE) VA EFFETTUATA IN BASE ALL'ULTIMO CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA (PROVA FUMI): ALLA DATA DELL'ULTIMA "PROVA FUMI" VA SOMMATA LA PERIODICITÀ PRESCRITTA DAL DPR 74/2013.

**NELLA TABELLA CHE SEGUE È RIPORTATO IL DETTAGLIO PER LA RICONSEGNA DEI MODULI NEI VARI ANNI, IN BASE ALLA "PROVA FUMI":**

NEL <b>2014</b> EFFETTUERANNO IL CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA E QUINDI DEVONO RICONSEGNARE IL MODULO PREPAGATO ENTRO IL 31-01-2015	
TIPOLOGIA IMPIANTI	POTENZA TERMICA (kW)
Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	P $\geq$ 100
Generatori alimentati a gas, metano o GPL	P<35 con ultima prova fatta nel <b>2010</b>
NEL <b>2015</b> EFFETTUERANNO IL CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA E QUINDI DEVONO RICONSEGNARE IL MODULO PREPAGATO ENTRO IL 31-01-2016	
TIPOLOGIA IMPIANTI	POTENZA TERMICA (kW)
Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	P $\geq$ 100
Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10<P<100
Generatori alimentati a gas, metano o GPL	P $\geq$ 100
Generatori alimentati a gas, metano o GPL	P<35 con ultima prova fatta nel <b>2011</b>
NEL <b>2016</b> EFFETTUERANNO IL CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA E QUINDI DEVONO RICONSEGNARE IL MODULO PREPAGATO ENTRO IL 31-01-2017	
TIPOLOGIA IMPIANTI	POTENZA TERMICA (kW)
Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	P $\geq$ 100
Generatori alimentati a gas, metano o GPL	P<35 con ultima prova fatta nel <b>2012</b>
NEL <b>2017</b> EFFETTUERANNO IL CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA E QUINDI DEVONO RICONSEGNARE IL MODULO PREPAGATO ENTRO IL 31-01-2018	
TIPOLOGIA IMPIANTI	POTENZA TERMICA (kW)
Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	P $\geq$ 100
Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10<P<100
Generatori alimentati a gas, metano o GPL	P $\geq$ 100
Generatori alimentati a gas, metano o GPL	10<P<100 con ultima prova fatta nel <b>2013</b>

**NB:** le scadenze indicate nella tabella si riferiscono ad impianti che hanno rispettato le scadenze delle norme previgenti. Gli impianti che non hanno rispettato le scadenze dovranno adeguare la periodicità in base all'ultimo controllo effettuato.

**ES:** gli impianti a metano di potenza superiore a 100 kW, che hanno effettuato il controllo di efficienza energetica nel 2013 devono effettuarlo nel 2014, ferme restando le conseguenze previste per legge per l'inottemperanza.